



COMUNE DI DOLIANOVA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI - AREA DI INTERVENTO "ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO" - RIFERITO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2025 O STAGIONE SPORTIVA 2025/26

Richiamati:

- il regolamento per le concessioni di cui all'articolo 12 della Legge 241/90, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 maggio 1991 e successivamente integrato con la deliberazione n. 46 del 2 luglio 1991;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 29.10.2026 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e del riparto delle risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ordinari - per le attività sportive e ricreative del tempo libero - riferito all'attività sportiva svolta nell'anno 2025 o stagione sportiva 2025/2026";
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 152 del 29.10.2026 di approvazione del presente bando e della relativa modulistica;

Tutto ciò premesso

**IL SETTORE AFFARI GENERALI
RENDE NOTO**

che è indetto il Bando per la presentazione delle domande di contributo ordinario destinate allo svolgimento di "attività sportive e ricreative del tempo libero", riferito all'attività sportiva svolta nell'anno 2025 o stagione sportiva 2025/26.

ART. 1 – FINALITÀ

L'articolo 10 del regolamento per le concessioni di cui all'articolo 12 della Legge 241/90, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 maggio 1991 e successivamente integrato con la deliberazione n. 46 del 2 luglio 1991, stabilisce che i settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono (...): lett. b) Attività sportive e ricreative del tempo libero.

Ai sensi dell'articolo 19 del medesimo regolamento, gli interventi del Comune di Dolianova per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

La concessione dei benefici viene effettuata dall'Amministrazione comunale, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative del tempo libero.

ART. 2 – DESTINATARI

Hanno titolo a richiedere contributi:

- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

I suddetti soggetti devono essere effettivamente operanti nel territorio comunale, regolarmente affiliati, nell'anno 2025 o nella stagione sportiva 2025/26, a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e regolarmente iscritti all'Albo regionale delle società sportive di cui all'art. 9 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17.

L'affiliazione può essere comprovata mediante il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39) o mediante attestazione rilasciata dall'organismo affiliante.

ART. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo pretorio on line, e cioè entro le ore 12:00 del 30.11.2026**. Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo.

Il rispetto del suddetto termine perentorio per la ricezione della domanda e dei relativi allegati è a rischio esclusivo del mittente. Fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC o di registrazione al protocollo dell'Ente.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Comune di Dolianova – Settore Affari Generali e trasmesse esclusivamente:

- tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it;
- in modalità cartacea con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

La domanda deve essere redatta utilizzando la modulistica allegata, sottoscritta dal legale rappresentante e resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda l'associazione indica il periodo di riferimento prescelto ai sensi dell'art. 9.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (in caso di associazione di nuova costituzione, non iscritta all'albo delle associazioni sportive, ovvero nel caso in cui gli atti siano stati modificati nel corso dell'ultimo anno);
- b) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari e firmati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento per le concessioni, dal Presidente e dal Segretario dell'associazione e, ove esista, dal Presidente del Collegio sindacale o dell'organo di controllo;
- c) composizione degli organi sociali;
- d) rendiconto delle attività di promozione sportiva previste nel progetto presentato con la domanda di contributo riferita all'attività sportiva svolta nell'anno 2024 o stagione sportiva 2024/25 e da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026 (sono esentate le associazioni che hanno partecipato alla Festa dello Sport 2026 / Settimana Europea dello Sport 2026);
- e) attestazione della/e Federazione/i, Disciplina/e Associata/e e/o Ente/i di Promozione Sportiva organizzatori, o estratto del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, da cui risultino la natura (campionato o gara), il livello e la fase disputata delle competizioni di cui all'art. 9, lett. A, nonché certificazione del numero di iscritti suddiviso per fasce d'età;

- f) per ciascun istruttore/allenatore: attestato della qualifica e tabulato del tesseramento come tecnico presso l'associazione, oppure dichiarazione resa nella sezione 6 del modulo di domanda;
- g) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sul numero complessivo degli iscritti, suddiviso per fasce d'età, computati secondo le modalità di cui all'art. 9, lett. B (contenuta nel modulo di domanda);
- h) progetto delle attività da svolgersi nel corso dell'anno 2027, con l'eventuale manifestazione di disponibilità di cui all'art. 9, lett. C;
- i) copia del documento di identità del legale rappresentante, se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.

ART. 5 – BUDGET STANZIATO E MASSIMO IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La Giunta Comunale, con la deliberazione richiamata in premessa, ha stabilito che l'importo complessivo destinato all'erogazione dei contributi ordinari per il settore "Attività sportive e ricreative del tempo libero" è pari a € **15.000,00**, a valere sul capitolo 6233.0 (contributi alle associazioni sportive) del bilancio 2027, e che l'importo massimo erogabile per ciascun contributo è pari a € **3.000,00**.

I criteri per la quantificazione degli importi dei contributi sono i seguenti:

- la somma di € 15.000,00 sarà divisa per la somma dei punteggi attribuiti alle associazioni che presentano la domanda di contributo. Il parametro ottenuto sarà moltiplicato per i punteggi attribuiti ad ogni associazione, ottenendo così l'ammontare del contributo spettante, entro il limite massimo di € 3.000,00;
- le eventuali somme residue saranno ripartite con la medesima modalità tra le associazioni beneficiarie di un contributo inferiore a € 3.000,00, fermo restando il limite massimo di € 3.000,00 per ciascun contributo.

ART. 6 – LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono partecipare al Bando unicamente i soggetti giuridici in regola nei confronti dell'amministrazione finanziaria e comunale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per le concessioni, applicabile agli interventi per le attività sportive in forza dell'art. 19, comma 5, del medesimo Regolamento, la domanda deve contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Nel caso in cui il Comune di Dolianova vanti un credito per l'uso di beni comunali nei confronti del soggetto beneficiario del contributo, l'erogazione del beneficio potrà essere compensata fino all'assolvimento dell'obbligazione.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal regolamento e dal presente bando, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla procedura di valutazione e pertanto dalla ripartizione dei contributi i soggetti le cui domande:

- a) siano pervenute oltre il termine di cui all'articolo 3;
- b) non siano state trasmesse tramite PEC all'indirizzo comunedidolianova@legalmail.it o presentate in modalità cartacea con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

- c) siano presentate da soggetti privi dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6;
- d) non siano state regolarizzate o integrate nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 7.

ART. 9 – VALUTAZIONE

I criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria, sono i seguenti. **Punteggio massimo complessivo: 100 punti.**

Periodo di riferimento. Per i criteri A e B l'associazione indica nella domanda, per ciascuna affiliazione, se fa riferimento all'anno solare 2025 o alla stagione sportiva 2025/26. Per la medesima affiliazione non possono essere computati attività o iscritti di entrambi i periodi.

A) Attività sportiva svolta nell'anno 2025 o stagione sportiva 2025/26: punteggio massimo 20 (non si considerano le attività per le quali sono stati riconosciuti all'associazione contributi straordinari).

Tipologia attività	Riconosciuta dalla Federazione o disciplina associata (nel caso di sport composti da discipline sportive diverse si terrà conto di un unico campionato se le gare si sono svolte nel corso dello stesso evento)	Ente di Promozione Sportiva
Campionato provinciale	Punti per ogni campionato: 1	Punti per ogni campionato: 0,5
Campionato regionale	Punti per ogni campionato: 2	Punti per ogni campionato: 1
Campionato nazionale	Punti per ogni campionato: 8	Punti per ogni campionato: 4
Campionato internazionale	Punti per ogni campionato: 10	Punti per ogni campionato: 5
Gare	Punti per ogni gara: 0,10	Punti per ogni gara: 0,05

I punti attribuiti per campionati e gare si sommano fino al massimo di 20. Nel caso di sport composti da discipline sportive diverse si tiene conto di un unico campionato se le gare si sono svolte nel corso dello stesso evento.

Sono valutati come campionati le competizioni qualificate come tali dall'organismo organizzatore (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI), nel livello corrispondente alla fase effettivamente disputata dall'associazione. Le altre competizioni ufficiali inserite nel calendario dell'organismo sono valutate come gare.

Natura, livello e fase disputata devono risultare dall'attestazione dell'organismo organizzatore o dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Non sono valutate le competizioni organizzate da soggetti diversi da quelli indicati, né le attività che non costituiscono competizione (corsi, stage, raduni, saggi, esibizioni).

B) Numero iscritti nel corso dell'attività sportiva svolta nell'anno 2025 o stagione sportiva 2025/26: punteggio massimo 35.

Numero iscritti	Età inferiore ai 18 anni	Età 18-29 anni	Oltre i 29 anni
5-10	2	1	0,5
11-20	8	4	2
21-30	12	6	3
31-50	14	7	3,5
51-100	16	8	4
Oltre 100	20	10	5

Modalità di computo:

- per **iscritto** si intende la persona fisica che abbia praticato attività sportiva con l'associazione nel periodo di riferimento, in possesso di tesseramento in qualità di atleta presso almeno uno degli organismi sportivi (FSN, DSA o EPS) cui l'associazione è affiliata. Non sono conteggiati dirigenti, tecnici e soci non praticanti;
- ciascuna persona è conteggiata **una sola volta**, indipendentemente dal numero di tesseramenti (federale e/o presso Ente di Promozione Sportiva) o di discipline praticate con l'associazione;
- l'età è calcolata alla data del 31 dicembre 2025;
- il punteggio è dato dalla **somma dei punti attribuiti per ciascuna fascia d'età**, fino al massimo di 35. Alla fascia d'età con meno di 5 iscritti non è attribuito alcun punto;
- il numero degli iscritti è attestato dalla certificazione e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, nella quale il legale rappresentante attesta che ciascuna persona è stata computata una sola volta. In sede di controllo il Comune può richiedere gli elenchi dei tesserati rilasciati dagli organismi affiliati, limitati ai dati strettamente necessari alla verifica (nominativo o codice fiscale e anno di nascita).

C) Progetto da svolgersi nel corso dell'anno 2027: punteggio massimo 20.

Il progetto riguarda la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, ovvero la promozione della pratica, da parte di persone fragili residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Le associazioni potranno manifestare la propria disponibilità ad organizzare insieme al Comune e all'Istituto Comprensivo di Dolianova una manifestazione in occasione della Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport), in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre, finalizzata alla promozione dello sport, degli stili di vita sani e attivi e conseguentemente del benessere fisico e mentale, e della Settimana europea della mobilità, in programma ogni anno dal 16 al 22 settembre.

Criterio	Punteggio	Punteggio massimo
Partecipazione alla manifestazione rivolta agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Dolianova in occasione della "Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport", in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre	Punteggio per la partecipazione e organizzazione dell'evento	20

Il punteggio è attribuito all'associazione che nel progetto manifesta la disponibilità a partecipare alla manifestazione e a curarne l'organizzazione insieme al Comune e all'Istituto Comprensivo di Dolianova.

D) Esperienza del soggetto proponente al 31/12/2025: punteggio massimo 10. Punti 1,0 per ogni anno di attività dell'associazione, computato per anni interi a decorrere dalla data di costituzione.

E) Qualificazione professionale degli istruttori/allenatori con attestazione della federazione di appartenenza o dell'ente formatore al 31/12/2025: punteggio massimo 15. Punti 1,5 per ogni istruttore/allenatore con qualificazione professionale.

Sono valutati gli istruttori e allenatori che hanno operato con l'associazione nel periodo di riferimento, a qualunque titolo. Per ciascuno si allegano: a) l'attestato della qualifica, rilasciato dalla federazione di appartenenza o dall'ente formatore; b) il tesseramento come tecnico o allenatore presso l'associazione per il periodo di riferimento, risultante dal tabulato dell'organismo affiliante, oppure la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa nel modulo di domanda, con indicazione del ruolo e del periodo. Non è richiesta la produzione dei contratti. Ciascuna persona è conteggiata una sola volta, indipendentemente dal numero delle qualificazioni possedute. Il Comune può verificare quanto dichiarato presso l'organismo affiliante o tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le competenze attribuite alla Giunta comunale dagli artt. 8 e 9 del Regolamento per le concessioni in ordine alla formazione del piano di riparto e

all'attribuzione dei contributi spettano al Responsabile del Settore Affari Generali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale richiamata in premessa. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando il Responsabile del Settore approva la graduatoria, con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e dell'entità del contributo erogabile a ciascun soggetto.

2. La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati all'albo pretorio, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale e con comunicazione all'indirizzo PEC fornito dal richiedente in sede di domanda.

3. Avverso la graduatoria, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, è ammesso ricorso al Responsabile del Settore Affari Generali.

4. Il Responsabile del procedimento provvede all'esame del ricorso entro il termine di 30 giorni dalla relativa presentazione e, in caso di accoglimento, provvede alla rettifica e alla conseguente pubblicazione e comunicazione della graduatoria rettificata secondo le modalità indicate al precedente comma 2.

5. Resta salva la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nei termini di legge.

6. Il contributo, riferito ad attività già svolta e documentata dal conto consuntivo allegato alla domanda, che costituisce il rendiconto di cui all'art. 13, comma 3, del Regolamento per le concessioni, è liquidato in unica soluzione dopo l'approvazione della graduatoria, fatta salva la compensazione di cui all'art. 6.

ART. 11 – CONTROLLI

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche mediante il riscontro degli elenchi dei tesserati rilasciati dagli organismi affiliati.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ferme restando le responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

3. I soggetti beneficiari possono inoltre essere sottoposti a verifica a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

ART. 12 – RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per le concessioni, il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività alle quali abbia concesso contributi.

2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti ritenuti opportuni, disporre la revoca.

ART. 13 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento per le concessioni, il beneficiario è tenuto a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali realizza o comunica esteriormente la propria attività (materiale promozionale, sito internet, canali social, comunicati) che essa è realizzata con il concorso del Comune di Dolianova.

2. L'associazione alla quale è stato attribuito il punteggio di cui all'art. 9, lett. C, è tenuta a partecipare alla manifestazione in occasione della Settimana Europea dello Sport e a curarne l'organizzazione insieme al Comune e all'Istituto Comprensivo di Dolianova. In caso di mancata partecipazione l'Amministrazione si riserva di ridurre il contributo in misura corrispondente al punteggio attribuito e di recuperare le somme eventualmente già erogate.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Dolianova. I dati personali forniti sono trattati esclusivamente per la gestione della presente procedura e per gli adempimenti connessi, sulla base dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento e art. 2-ter del d.lgs. 196/2003).

I dati relativi agli iscritti sono acquisiti in forma aggregata; i dati nominativi sono richiesti solo in sede di controllo e limitati a quanto strettamente necessario. I dati sono trattati da personale autorizzato, anche con strumenti informatici, e conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti amministrativi. I dati dei beneficiari sono pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione) e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Il Responsabile della protezione dei dati del Comune è contattabile all'indirizzo urp.dolianova@comune.dolianova.ca.it.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è Alessandra Casula, Istruttore amministrativo contabile, Settore Affari Generali. Informazioni possono essere richieste al numero 0707449317 o alla mail a.casula@comune.dolianova.ca.it.

ART. 16 – NORMA DI CHIUSURA

Con il presente bando si procede all'aggiornamento dell'albo delle associazioni ai sensi del regolamento di istituzione dell'albo e della consulta delle associazioni del Comune di Dolianova, approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 14.07.2003 e integrato all'art. 7 con il punto 7) con deliberazione C.C. n. 08 del 09.02.2004.

Per quanto non definito dal presente bando si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento sopra citato, il quale è allegato al presente bando.

Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Dolianova.

Dolianova, 30.10.2026

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Enrico Dessì

Allegati: modulo di domanda; regolamento per le concessioni (deliberazioni C.C. n. 28/1991 e n. 46/1991).